

Codice A1103A

D.D. 23 gennaio 2026, n. 18

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 49 FOR 2021 - PV 28/2021 omissis - ACC. 578/2026-580/2026).



ATTO DD 18/A1103A/2026

DEL 23/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 49 FOR 2021 - PV 28/2021 omissis - ACC. 578/2026-580/2026).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 393 del 24/05/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di Alessandria a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. n. 395722**), nato ad *omissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente in *omissisomissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 28/2021 del 12/05/2021, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissisomissis* del Comune di Alessandria, in data 21/03/2021, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10 comma 2 della L.R. 4/2009, in combinato disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n.9-2916 del 26/02/2021 *Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi* (Allegato A PUNTO 1,4 che estendeva i divieti riguardanti la combustione all'aperto di cui all'art. 10 comma 2 della L.R.15/2018, con anticipo al 15 settembre e prolungamento al 15 aprile) in relazione al divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo vietato compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile (secondo l'ampliamento del periodo nei termini suddetti).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 né che lo stesso abbia presentato nei termini scritti difensivi e richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

Richiamato l'art.10 comma 2 della L.R. 15/2018, in combinato disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n.9-2916 del 26/02/2021, come sanzionata dall'art. 13 comma 1 della medesima Legge.

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi ;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2026 e n. 1369/12026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
39580/2026	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto

Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti